

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
MARIO CLEMENTE MASTELLA

(ore 17,30).

LAURA MARIA PENNACCHI. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAURA MARIA PENNACCHI. Signor Presidente, l'articolo che il relatore suggerisce di esaminare riguarda temi molto rilevanti, come i processi di razionalizzazione della pubblica amministrazione, molti cambiamenti strutturali, il destino dei pubblici dipendenti.

Riterremo quindi opportuno disporre del tempo necessario per poterlo esaminare adeguatamente.

PRESIDENTE. Il relatore ?

GUIDO CROSETTO, *Relatore*. Signor Presidente, a questo punto credo che possiamo senz'altro sospendere l'esame del provvedimento.

PRESIDENTE. Sta bene.

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: S. 3107 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione (Approvato dal Senato) (5369)
(ore 17,32).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione.

Ricordo che nella seduta di ieri è stato votato, da ultimo, l'emendamento Bressa 1.24.

(Ripresa esame dell'articolo unico – A.C. 5369)

PRESIDENTE. Riprendiamo l'esame dell'articolo unico del disegno di legge di conversione (*vedi l'allegato A – A.C. 5369 sezione 1*), nel testo della Commissione, identico a quello recante le modificazioni apportate dal Senato (*vedi l'allegato A – 5369 sezione 2*).

Ricordo che le proposte emendative presentate sono riferite agli articoli del decreto-legge, nel testo della Commissione, identico a quello recante le modificazioni apportate dal Senato (*vedi l'allegato A – 5369 sezione 3*).

Ricordo altresì che non sono stati presentati emendamenti riferiti all'articolo unico del disegno di legge di conversione.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Sinisi 1.19.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Boato. Ne ha facoltà.

MARCO BOATO. Signor Presidente, forse sarebbe opportuno attendere che l'emiciclo sia sgombro...

PRESIDENTE. Collegli, per cortesia. Onorevole Crosetto, per cortesia.

MARCO BOATO. Onorevole Crosetto, se magari vi spostate col vostro « seminario » !

PRESIDENTE. Onorevole Crosetto ! Onorevole Crosetto, per cortesia... !

MARCO BOATO. Signor Presidente, rappresentante del Governo, collegli, per prima cosa vorrei aggiungere la mia firma all'emendamento Sinisi 1.19, che incide sul capoverso 5-*bis* del comma 1 dell'articolo che stiamo esaminando, e che sostanzialmente affronta, risolvendola positivamente a mio parere, la questione controversa, già più volte affrontata nei giorni precedenti, della introduzione della competenza del giudice di pace laddove a nostro parere, e noi riteniamo anche sotto un profilo costi-

tuzionale, debba essere prevista invece la competenza della magistratura ordinaria.

A questo riguardo, signor Presidente, mi limito nel poco tempo che ho a disposizione a leggere il parere approvato dalla Commissione giustizia di questa Camera in merito a tale specifica questione, che è una delle più rilevanti relative al decreto-legge in esame.

Recita il parere approvato dalla Commissione giustizia che « (...) il provvedimento, più che ottemperare alle esigenze richiamate dalla Corte costituzionale » (ricordo le sentenze n. 222 e n. 223 di quest'anno) « sembra volerne eludere le pronunce, ridisegnando parte della materia e modificando la ripartizione di competenze degli organi giurisdizionali, con scelte di politica legislativa fortemente discutibili e, comunque, sicuramente né necessarie né urgenti, in considerazione del loro carattere strutturale e non emergenziale (...). La scelta di affidare ai giudici di pace la convalida dei provvedimenti di espulsione sembra inoltre contraddire » — prosegue il parere contrario espresso dalla Commissione giustizia — « un'opzione finora affermata in ordine ai limiti delle loro funzioni, come si evince dallo stesso decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, che reca disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, laddove all'articolo 2, comma 1, lettere *b*) e *c*), esplicitamente esclude dal procedimento davanti a tale giudice le disposizioni del codice di rito relative all'arresto in flagranza ed al fermo di indiziato di delitto, nonché alle misure cautelari personali (...) ».

Continua ancora il parere della Commissione giustizia, che — lo ricordo — è contrario a questo provvedimento: « Tale deroga all'equilibrio generale delle competenze giurisdizionali è resa ancor più palese dalla modificazione introdotta al Senato che trasforma reati contravvenzionali di inosservanza di un provvedimento dell'autorità — fattispecie per la quale l'articolo 650 del codice penale prevede una pena fino a tre mesi di arresto — in delitti di particolare gravità puniti con pene edittali superiori, per fare solo un esempio, a quella prevista dall'articolo 624 del

codice penale per il furto. In tal modo il giudice di pace è chiamato a convalidare un provvedimento già di per sé limitativo della libertà personale, che costituisce presupposto necessario...

PRESIDENTE. Onorevole Boato, la prego di concludere!

MARCO BOATO. ... alla consumazione di delitto considerato di particolare gravità ».

Concludo, Presidente, ricordando che nei primi minuti del mio intervento non sono riuscito a parlare perché c'era un può di confusione nell'aula, del tutto legittima nel momento in cui l'Assemblea passa alla trattazione di un nuovo argomento.

Recita sempre il parere della Commissione giustizia: « (...) In tal modo una sola categoria di persone, gli stranieri extracomunitari, vede ricadere sotto la giurisdizione del giudice di pace pronunce che incidono sul loro *status libertatis*, in evidente contraddizione con il principio di uguaglianza sancito dall'articolo 3, primo comma, della Costituzione senza che, per i tempi e per i modi previsti, sia effettivamente garantito quel nucleo incompressibile del diritto di difesa sancito dall'articolo 24 della Costituzione e richiamato dalla citata sentenza n. 222 della Corte costituzionale (...) ».

Questo è il motivo per cui ho dichiarato di voler aggiungere la mia firma all'emendamento Sinisi 1.19. Invito l'Assemblea ad approvarlo per sanare l'evidente incostituzionalità rilevata anche dalla Commissione giustizia.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Leoni. Ne ha facoltà.

CARLO LEONI. Signor Presidente, l'emendamento Sinisi 1.19 (come, del resto, il successivo emendamento Sinisi 1.18) mira ad introdurre qualche elemento di razionalità nella procedura di accompagnamento alla frontiera, riproponendo il ruolo del pubblico ministero e del giudice

per le indagini preliminari, analogamente a quanto avviene in altre ipotesi di accompagnamento previste dal nostro codice di procedura penale. A completamento dei predetti elementi di razionalità, viene proposta la soppressione del capoverso 5-ter, al quale sono riferiti altri emendamenti che saranno oggetto di successivi interventi.

Siamo davanti ad uno dei passaggi più gravi dal punto di vista della dignità della legislazione e della serietà della risposta da dare alla Corte costituzionale. Cos'ha affermato la Corte costituzionale con riferimento all'arresto? Rivolgendosi sostanzialmente al legislatore, la Corte ha rilevato che per il reato contravvenzionale di inosservanza di un provvedimento dell'autorità non si può prevedere l'arresto. Perciò, la norma da voi posta è stata dichiarata incostituzionale. Cosa fanno, allora, il Governo e la maggioranza? Non rimuovono la misura dell'arresto, ma trasformano la contravvenzione in delitto e, conseguentemente, aumentano la pena!

È evidente che non si tratta di una risposta doverosa alla Corte costituzionale, ma di un raggirò: le motivazioni della sentenza e l'invito che la Corte costituzionale ha rivolto al legislatore vengono chiaramente elusi! Siamo di fronte ad un atteggiamento cinico nei confronti di esseri umani che sono titolari degli stessi diritti che competono a tutti coloro che vivono sul suolo italiano. Per ragioni propagandistiche o per tenere unita la maggioranza sulle posizioni più estremistiche, viene usato di nuovo, nei confronti di soggetti che pure sono portatori di diritti garantiti dalla Costituzione italiana, lo strumento dell'aumento delle pene, come se questa cieca visione che assegna al diritto penale una dimensione ipertrofica fosse idonea a risolvere problemi sociali così complessi. Tutti sappiamo che non è così. Tutti sappiamo che si continuano ad usare due pesi e due misure.

Spesso, in quest'aula, ci capita di ascoltare — per fortuna da entrambi gli schieramenti — grandi ed impegnativi discorsi sull'esigenza di un diritto penale mite e minimo. Poi, invece, vediamo il diritto

penale diventare severo e massimo — conformato alla logica dell'aumento delle pene — quando deve essere applicato nei confronti di stranieri.

È chiaro che le norme in esame integrano una nuova violazione della Costituzione italiana, nel caso specifico dell'articolo 3 e del principio di uguaglianza da esso sancito. Non ve ne preoccupate, così come non ve ne preoccupate quando vi dicemmo che le misure contenute nella cosiddetta legge Bossi-Fini erano incostituzionali. Ebbene, oggi siete costretti anche voi a piegarvi alla dichiarazione di incostituzionalità, anche se ricorrete ad una cinica operazione di raggirò delle motivazioni della sentenza della Corte. Vuol dire che sarete costretti ad occuparvi di nuovo della legge Bossi-Fini, che non solo è fallita sul piano della capacità di realizzare gli obiettivi che si prefiggeva, ma è anche divenuta — come noi vi avevamo anticipato — clamorosamente incostituzionale.

Torniamo a dirvi che i rimedi che escogitate continuano a mantenere questa legge nella condizione di incostituzionalità.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Sinisi. Ne ha facoltà.

GIANNICOLA SINISI. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, attraverso l'emendamento in oggetto, vorrei sollecitarvi ad un'altra riflessione che mi auguro sia, non soltanto nuova, ma anche di interesse.

Nel nostro ordinamento, l'istituto dell'accompagnamento coattivo non è un'invenzione né nella legge Turco-Napolitano né delle leggi successive. L'accompagnamento coattivo è un istituto notissimo nel nostro ordinamento, per il quale si sono sprecati fiumi di inchiostro nella nostra dottrina costituzionalista e nella nostra giurisprudenza costituzionale. Mi limito a ricordare il commento all'articolo 13 della Costituzione, scritto dal presidente Giuliano Amato e pubblicato nel commentario Scialoja-Branca; si parla dell'accompagnamento coattivo anche con riferimento ai

profili di violazione della libertà individuale.

Con riferimento all'istituto dell'accompagnamento coattivo, avete introdotto una singolare procedura nel 2002 che qui, oggi, confermate, per di più scegliendo un giudice *ad hoc* per la convalida. L'ordinamento prevede da sempre tale istituto nel codice di procedura penale. Si applica ai testimoni renitenti e agli imputati che si rifiutano di sottoporsi a quegli atti di investigazione che richiedono necessariamente la loro presenza. L'ordinamento italiano prevede che per l'accompagnamento coattivo di questi soggetti — testimoni, imputati — la procedura da applicare sia quella della richiesta del pubblico ministero e dell'autorizzazione del giudice per le indagini preliminari. Voi stabilite che solo ed esclusivamente per gli stranieri l'accompagnamento coattivo sia disciplinato da una convalida che, peraltro, passerà attraverso l'approvazione di un giudice diverso.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, ieri abbiamo ricordato come quella delle libertà individuali nella nostra Costituzione sia una materia che si applica a tutti, in quanto esseri umani. Lo stabilisce chiaramente la sentenza n. 105 del 2001 della Corte costituzionale e, altrettanto chiaramente, l'articolo 13 della Costituzione. Prevedere una procedura di accompagnamento dinanzi ad un giudice diverso per i soli stranieri ed una procedura di accompagnamento dinanzi al giudice ordinario per tutte le altre categorie è una disparità di trattamento irragionevole, che viola chiaramente l'articolo 3 della Costituzione.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, vogliamo aprire un dibattito sul tema dei principi ed evitare che un argomento così delicato sia soggetto, così come sarà probabile, a nuove censure di costituzionalità. Collaboriamo nella ragionevolezza alla costruzione di un sistema che funzioni, ma che, per nessuna ragione, violi quei diritti umani che insieme abbiamo il dovere di difendere.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Sinisi 1.19, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	368
<i>Votanti</i>	366
<i>Astenuti</i>	2
<i>Maggioranza</i>	184
<i>Hanno votato sì</i>	145
<i>Hanno votato no</i> ..	221).

Prendo atto che l'onorevole Capuano non è riuscito a votare.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Sinisi 1.18.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Boato. Ne ha facoltà.

MARCO BOATO. Signor Presidente, l'emendamento Sinisi 1.18, che è firmato da tutti colleghi del centrosinistra e dell'opposizione — Sinisi, Leoni, Boato, Amici, Bressa, Montecchi, Coluccini, Bellillo, Sgobio, Maura Cossutta, Pistone, Buemi, Bonito, Finocchiaro, Turco e Zanella: li ho voluti richiamare tutti per far capire che su questa formulazione più sintetica vi è stata una totale convergenza da parte nostra —, propone di intervenire ancora una volta sul capoverso 5-*bis* del comma 1, al primo periodo, sostituendo, con una formulazione parzialmente diversa dalla precedente, la previsione che il provvedimento di accompagnamento sia adottato dal giudice di pace, previsione rispetto alla quale, come abbiamo visto, la stessa Commissione giustizia ha espresso un parere totalmente contrario, con le motivazioni che poco fa ho letto quasi integralmente (quindi, per rispetto ai colleghi, non le ripeto).

Noi proponiamo di sostituire il riferimento al giudice di pace con il riferimento al pubblico ministero presso il tribunale ordinario territorialmente competente, il quale, entro quarantotto ore, richiede al

giudice per le indagini preliminari la convalida del provvedimento con il quale è disposto l'accompagnamento alla frontiera. Quindi, l'obiezione che qualche collega del centrodestra ha fatto in Commissione, sostenendo che il ricorso al giudice di pace sarebbe finalizzato, per esempio, ad accelerare i tempi — a parte che esso farà sì che i giudici di pace verranno oberati da un lavoro che non è istituzionalmente loro proprio e, quindi, non si dedicheranno più in modo prioritario a quelle che sono invece le finalità che l'ordinamento loro attribuisce — è destituita di fondamento, proprio perché noi prevediamo anche un termine temporale rigidissimo di quarantotto ore, entro il quale viene richiesto al giudice per le indagini preliminari la convalida o meno del provvedimento di accompagnamento alla frontiera. Questo è il motivo per cui invitiamo l'Assemblea a votare l'emendamento Sinisi 1.18.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Sinisi 1.18, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	401
<i>Votanti</i>	399
<i>Astenuti</i>	2
<i>Maggioranza</i>	200
<i>Hanno votato sì</i>	172
<i>Hanno votato no</i> ..	227).

Prendo atto che l'onorevole Capuano non è riuscito a votare.

Passiamo alla votazione degli identici emendamenti Coluccini 1.21 e Mascia 1.6. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Finocchiaro. Ne ha facoltà.

ANNA FINOCCHIARO. Signor Presidente, questi emendamenti di identica for-

mulazione affrontano la questione che riguarda la competenza del giudice di pace. Poiché è un tema che è ricorso più volte nel corso del dibattito (anche ieri), io vorrei porre ai colleghi della maggioranza e al Governo una domanda esplicita, con una brevissima premessa. Siamo d'accordo in quest'aula che la libertà personale di quelli che l'onorevole Landi di Chiavenna definisce clandestini e che noi chiamiamo in un altro modo (ma non è questo il punto) sia uguale e, dunque, non valga meno della libertà dei cittadini italiani? Il punto è questo! Se noi partiamo da questo assunto, colleghi, che cioè c'è uno *status libertatis*, un diritto di libertà, un *favor libertatis* nel nostro ordinamento, che è identico, chiunque sia il soggetto che in quel momento ne è titolare, dobbiamo concludere che questa disciplina è discriminatoria.

Colleghi, sulla base di una serie di argomentazioni che hanno occupato questo Parlamento, anche in un confronto molto proficuo tra maggioranza e opposizione, nelle precedenti legislature, quando ci accingemmo a conferire una competenza penale al giudice di pace, fu convincimento comune della maggioranza e dell'opposizione di allora — e credo che residui come convincimento comune della maggioranza e dell'opposizione di oggi — che, per quanto riguarda i provvedimenti restrittivi della libertà personale, il giudice di pace non è competente e non debba esserlo. È una valutazione sulla quale mi sembra che l'accordo fra di noi fu (e mi sembra che tale rimanga) unanime. Mi chiedo se per voi resista soltanto con riguardo ai cittadini italiani, perché questo è il punto.

Allora, io vi chiedo: qual è la ragione per la quale riservare la decisione sullo stato di libertà oggi e con riguardo a questo specifico tipo di soggetti, cioè coloro che sono entrati clandestinamente nel nostro paese (per adoperare un'espressione dell'onorevole Landi di Chiavenna), alla competenza del giudice di pace piuttosto che a quella del giudice ordinario?

La differenza non può risiedere nella commissione, o presunzione di commis-

sione, di reati da parte di tali soggetti; altrimenti, dovremmo ritenere di potere radicare, nel nostro paese, per quanti vengano colti nella flagranza del compimento di un reato particolarmente grave — una rapina o, addirittura, un omicidio — la competenza, appunto, di un giudice non togato. Ma sappiamo bene come esista una giurisprudenza costituzionale consolidata che intreccia molto fortemente le decisioni sullo stato di libertà — e, dunque, sul diritto di libertà — con le prerogative di autonomia e di indipendenza della magistratura togata.

Delle due, l'una, quindi: o ritenete che queste due libertà non si equivalgano o ritenete che la discriminazione debba essere operata in ragione del fatto che tali soggetti non siano cittadini italiani. E ciò, francamente, sposterebbe il nostro paese dall'area di quella cultura democratica e politico-democratica che, oggi, invece, contraddistingue e legittima il permanere del nostro Governo in moltissime delle sessioni degli organismi internazionali.

Se così è, ritengo non valga a ripararvi dalle critiche neanche l'osservazione fatta in ordine alla funzionalità del sistema che intendete instaurare. Innanzitutto, come evidenziato dal CSM — ma voglio ribadire il punto —, si dovrebbero destinare 1 milione 700 mila euro ai giudici di pace in ragione di tale nuova attribuzione anziché investirli per supportare l'attività dei magistrati ordinari i quali, finora, si sono occupati, pur senza tali risorse, con grande capacità di organizzazione, peraltro attestata anche dalla relazione del Consiglio, esattamente dell'adozione dei provvedimenti di cui discutiamo.

Sicché, le censure di costituzionalità avanzate dai colleghi — e peraltro rappresentate anche nel parere espresso dalla II Commissione giustizia — non vengono « agitate » soltanto come spauracchio, per così dire, di rito...

PRESIDENTE. Onorevole Finocchiaro...

ANNA FINOCCHIARO. Concludo, signor Presidente.

Ebbene, non sono solamente l'arma spuntata che, respinta la pregiudiziale di

costituzionalità, l'opposizione ancora sventola; al contrario, ritengo siano un richiamo pacato e ragionevole — coerente con i principi costituzionali di libertà che, nel nostro ordinamento, vigono e resistono — a modificare questa parte della disciplina. Inevitabilmente, essa, infatti, entra in contrasto, a mio avviso, con alcuni principi costituzionali, in particolare, con l'articolo 13 della Carta (*Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Provera. Ne ha facoltà.

MARILDE PROVERA. Signor Presidente, stiamo discutendo della convalida di un provvedimento che deve essere comunicato dal questore immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore; si affida, poi, al giudice di pace la decisione, sempre entro quarantotto ore, sulla convalida. Ma l'attribuzione a tale giudice della competenza circa la convalida del provvedimento di accompagnamento coattivo alla frontiera e del trattenimento nei CPT determinerebbe, solo per lo straniero, una tutela giurisdizionale apprestata attraverso l'attribuzione della convalida di provvedimenti di polizia limitativi della libertà personale ad un giudice non professionale. Il che, come è già stato ricordato in altri interventi, non accadrebbe nella generalità dei casi.

È questa la ragione degli emendamenti presentati, anche del successivo; infatti, siffatta tutela della libertà personale va affidata alla magistratura togata. Un controllo di legittimità sull'attività di polizia coerente con il significato storico della garanzia dell'*habeas corpus* e con la *ratio* della riserva giurisdizionale di cui al comma 3 dell'articolo 13 della Costituzione va affidato, appunto, alla magistratura togata.

In tal senso, peraltro, deve essere altresì ricordato che alla giustizia penale del giudice di pace sono estranee le competenze relative alla convalida delle misure precautelari.

Con l'attribuzione, invece, al giudice di pace della convalida del provvedimento che dispone l'accompagnamento coattivo alla frontiera e il trattenimento nei centri di permanenza — e, teoricamente, di assistenza — avremmo solo per lo straniero (pertanto solo per una fattispecie specifica) una tutela giurisdizionale rispetto a provvedimenti di polizia limitativi della libertà personale attribuita ad un giudice non professionale. Ciò, lo ripeto, reintroduce — a nostro avviso — anche un problema di costituzionalità. La Costituzione, infatti, prevede che sia data la massima garanzia di tutela della libertà personale, anche per una persona che non è cittadino italiano. Rischieremmo, se non venisse accolto quest'emendamento, di avere un provvedimento che nuovamente farebbe a pugni con quanto previsto dalla Costituzione. Entro poco tempo, dunque, dovremmo discutere un'altra modifica rispetto alla modifica fatta, perché saremmo, comunque e sempre, di fronte ad un provvedimento costituzionalmente non corretto.

Noi pensiamo, peraltro, che sia necessario che ogni persona abbia lo stesso tipo di tutela, in qualsiasi situazione la stessa si trovi. Tutte le persone, infatti, hanno uguali diritti, sia che siano cittadini italiani, sia che non lo siano. Ciò a maggior ragione nel momento in cui abbiamo di fronte a noi persone che non sono sottoposte a provvedimenti per reati gravi, quali reati di aggressione ad altre persone o il furto, ma a persone cui viene imputato il reato — peraltro, con un uso erroneo della stessa definizione di reato — di aver varcato la frontiera, cercando possibilità di emancipazione, di liberazione personale e — a volte — anche di fuga da paesi in cui vi sono condizioni democratiche molto precarie o, peggio ancora, da paesi nei quali sono perseguiti a causa delle loro idee e delle loro posizioni.

Riteniamo, dunque, che mai come in questo caso vi sia la necessità di magistrati che abbiano esperienza, che siano di lungo corso, che abbiano tempi e modi per prepararsi e che non siano — come previsto da questi provvedimenti — magistrati

« a cottimo ». Con questi emendamenti — ed anche con il seguente, che insiste sulla materia — tentiamo di riproporre all'attenzione ed all'approvazione di tutti una correzione rispetto a quanto proposto dalla maggioranza e che, ripeto, risulterà incompatibile con la Costituzione italiana.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Maura Cossutta. Ne ha facoltà.

MAURA COSSUTTA. Signor Presidente, anche noi insistiamo sull'approvazione di questi emendamenti, ma vorremmo, francamente, delle risposte. Come hanno già sottolineato le colleghe ed i colleghi, credo che la maggioranza abbia usato un imbroglio per rispondere ai rilievi, sacrosanti, della Corte costituzionale. Si è introdotto il giudice di pace e si è inventato il reato. Come constateremo successivamente, si prevede persino il ricorso, ma tale ricorso non contempla la sospensione del provvedimento di espulsione. Si sta, quindi, costruendo un mostro dal punto di vista giuridico.

La riflessione che vorrei introdurre in quest'aula, e sulla quale vorrei si aprisse un confronto anche con i colleghi della maggioranza, è che questo giudice di pace viola il sistema delle garanzie dei diritti previsto dalla Costituzione (proprio perché è un giudice ordinario quello competente in materia di diritti di libertà della persona). Questo è, a mio avviso, il punto politico che voi introducete: il giudice di pace, oggettivamente, è più soggetto ai condizionamenti sociali rispetto al giudice ordinario. Si va, in tal modo, a prefigurare — nella violazione di articoli e di principi della Carta costituzionale — una figura che può essere stravolta persino nella sua funzione. Il rischio, in altre parole, è che il giudice di pace sia sottoposto a pressanti condizionamenti sociali, nel luogo di residenza, per essere vincolato nella sua valutazione.

Crede che sia un elemento molto pericoloso perché riteniamo che la vostra politica contro gli immigrati, rispetto alla quale sollecitate le paure più ancestrali,

irrazionali e illogiche che possono rappresentare anche un condizionamento sociale, possa stravolgere persino la funzione del giudice di pace.

Quindi, state partorendo un mostro pericolosissimo per la violazione dei diritti costituzionali, ingiusto per i cittadini immigrati, ma anche pericoloso per lo stravolgimento della funzione del giudice di pace.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Boato. Ne ha facoltà.

MARCO BOATO. Signor Presidente, colleghi e rappresentante del Governo, sarò molto breve in questo mio ulteriore intervento perché voglio — lo dico esplicitamente e credo con lealtà intellettuale — che resti traccia plurale, in questo dibattito che farà parte degli atti preparatori nella lettura del testo definitivo che verrà approvato dalla maggioranza di centrodestra in sede di conversione del decreto-legge, delle forti obiezioni sotto il profilo costituzionale che da parte nostra vengono prospettate. Lo abbiamo fatto non solo con due pregiudiziali di costituzionalità, che avete respinto, ma anche — questo fa capire che da parte nostra c'è comunque un tentativo di contribuire al miglioramento del testo, seppur non lo condividiamo, perché continuamente ci sono nostri emendamenti che vengono discussi — con il tentativo, quanto meno, di correggere, seppure parzialmente, questa impostazione che consideriamo incostituzionale.

Ho detto che volevo essere breve, signor Presidente, quindi mi richiamo agli interventi delle colleghe che mi hanno preceduto e, in particolare, all'intervento della collega Finocchiaro, perché anche per competenza, non solo politica, ma tecnico-giuridica, ha più approfonditamente spiegato e chiarito i nostri rilievi critici, che sono anche quelli della Commissione Giustizia alla quale lei appartiene e che prima ho letto in relazione all'emendamento Sinisi.

Ella ha prospettato la necessità, da parte nostra — da parte vostra, quanto

meno l'opportunità —, di accogliere gli identici emendamenti Coluccini 1.21 e Mascia 1.6, che raccolgono tutte le opposizioni in questo Parlamento, che prevedono di sostituire alla previsione del giudice di pace il tribunale in composizione monocratica sia al capoverso 5-*bis*, sia, conseguentemente, al capoverso 5-*ter*.

Voglio — ed è trasparente il mio intento — che risulti dagli atti preparatori che ripetutamente in quest'aula è stato rilevato ciò che noi riteniamo — sebbene non siamo la Corte costituzionale — un vizio palese di incostituzionalità.

PRESIDENTE. Onorevole Boato...

MARCO BOATO. Concludo, Presidente. Se, come auspicabile, la Corte costituzionale dovrà tornare a pronunciarsi su questa materia, se in sede incidentale in qualche giudizio verrà di nuovo sollevata la questione di costituzionalità, essa non potrà che riaffermare i principi più volte affermati nella sua giurisprudenza — mi riferisco, più in particolare, a quella più recente della sentenza n. 105 del 2001 e delle due più volte citate sentenze di quest'anno — e non potrà che sanzionare di incostituzionalità la previsione contenuta nel capoverso 5-*bis* di questo comma.

Questo è il motivo per cui sono nuovamente intervenuto su questo argomento e concludo invitando a votare a favore degli identici emendamenti Coluccini 1.21 e Mascia 1.6.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Benedetti Valentini. Ne ha facoltà.

DOMENICO BENEDETTI VALENTINI. Desidero intervenire brevemente su un aspetto mirato e specifico di questo dibattito che ha il suo interesse. In qualche modo, con questo mio intervento intendo portare acqua e sostenere le tesi già illustrate dal collega Landi di Chiavenna fin dal momento in cui si discusse delle pregiudiziali di costituzionalità.

Non mi soffermerò su considerazioni di ampio merito, se sia, cioè, opportuna o

meno la scelta del giudice di pace per valutare queste fattispecie e prendere le relative decisioni, perché non vi sfuggirà, se onestamente vogliamo avvicinarci all'argomento, che su tale scelta confluiscono valutazioni di opportunità, di sistema, di organizzazione, valutazioni di carattere politico e non, a fronte della necessità di adeguarsi alle pronunce della Corte costituzionale che impongono, evidentemente, modifiche al testo originario su questo specifico aspetto. A me interessa soltanto, come credo a tanti colleghi, l'aspetto della costituzionalità, se, cioè, affidando al giudice di pace la competenza su queste materie, come taluni dei colleghi hanno voluto sostenere, si crei un *vulnus* al sistema costituzionale e a principi fondamentali della Carta costituzionale. Personalmente ritengo — anche se i parametri di valutazione della Carta costituzionale, come voi mi insegnate, colleghi parlamentari e colleghi giuristi, non appartengono alle scienze esatte, perché sono fortemente soggetti alla sensibilità ed alla interpretazione — che questo *vulnus* non ci sia. È vero che il giudice di pace, come è stato concepito, sembra essenzialmente o prevalentemente essere un giudice che non si occupa dei diritti di libertà e dello *status* della persona ma nulla esclude che le competenze, per determinate materie, per le ragioni già esposte, possano essere ampliate. Ciò è tanto vero che nei vari dibattiti che si stanno svolgendo in questi giorni, anche e prevalentemente con la categoria dei giudici di pace e dei giudici onorari, alcuni interessanti interventi di colleghi e colleghe del centrosinistra, che insieme a me hanno partecipato a quelle assemblee, hanno portato argomenti favorevoli alla tesi che, invece, il giudice di pace possa ben vedere ampliate le proprie competenze, sia funzionali sia per materia.

Ora, vi chiedo se, per caso, nella legge istitutiva del giudice di pace non vi sia un qualche limite contrario, se vi sia, cioè, un'affermazione — non una mera interpretazione dottrinale — che attribuisca al giudice di pace alcune determinate competenze e non altre, da cui si potrebbe dedurre che il giudice di pace non sia

abilitato ad occuparsi di materie che attingono alla libertà, allo *status* e ai diritti della persona. Ma la vostra non è una statuizione! È piuttosto un'argomentazione, una deduzione, anzi, è un'induzione che potrebbe essere considerata parziale o comunque soggettiva. Mi sembra, dunque, di poter affermare, come persona che in passato non ha né sposato né respinto la tesi dell'ampliamento delle competenze del giudice di pace — una scelta politica funzionale e di sistema ancora apertissima e che sta dando risultati generalmente buoni (in qualche caso meno buoni), e tuttavia non mi schiero *a priori* per l'una o l'altra tesi —, che, sicuramente, il *vulnus* di natura costituzionale non c'è e certamente sarebbe perlomeno una forzatura, da parte dei colleghi che pure hanno cercato di argomentare in questo senso, sostenere che si sta incappando in un nuovo vizio di costituzionalità. Questo, a meno che non si adducano argomenti di diritto positivo (non argomentazioni di mera induzione) in senso contrario, rimane il mio personale convincimento (*Applausi dei deputati del gruppo di Alleanza Nazionale*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Sinisi. Ne ha facoltà.

GIANNICOLA SINISI. Signor Presidente, ringrazio il collega Benedetti Valentini perché mi offre l'occasione per addurre quell'argomento positivo che ha richiesto e che trovo semplice e assolutamente inconfutabile. Il giudice di pace non può applicare pene detentive. La scelta fatta dal legislatore penale è stata chiara in questo senso. Non è il giudice della libertà personale, non gli è stato conferito questo potere, egli è il giudice della mediazione sociale e della mediazione penale soprattutto quando la mediazione penale si rivolge a diritti disponibili che riguardano reati querelabili, cioè quei reati nei quali l'offensività è eminentemente privata e l'interesse pubblico leso è assolutamente minore; ma mai è stata conferita al giudice di pace la possibilità di applicare una pena detentiva, proprio per le ragioni che ab-

biamo espresso e che voglio qui, brevemente, riepilogare.

Il giudice di pace non è un giudice minore, è un giudice diverso avente le peculiarità che ho prima descritto. Il non conferimento dei poteri afferenti la libertà personale ha un fondamento non soltanto giuridico nella non attribuzione dei poteri detentivi, ma anche costituzionale, posto che il suddetto giudice non ha le stesse garanzie di indipendenza ed autonomia del giudice ordinario. Mi riferisco all'immovibilità ed alla possibilità che egli non sia riconfermato. Dunque, non ha quelle prerogative di indipendenza che bilanciano il potere di incidere sulla libertà personale.

Infine, il giudice di pace rischia di essere il giudice della libertà degli stranieri. Ciò non è accettabile in un ordinamento costituzionale per il quale, come ho già detto, le libertà individuali appartengono agli esseri umani in quanto tali e non sono suscettibili di essere divise per categorie (*Applausi dei deputati dei gruppi della Margherita, DL-L'Ulivo, dei Democratici di sinistra-L'Ulivo, Misto-Comunisti italiani e Misto-Verdi-L'Ulivo*).

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Coluccini 1.21 e Mascia 1.6, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

(Presenti e Votanti	406
Maggioranza	204
Hanno votato sì	182
Hanno votato no ..	224).

Prendo atto che l'onorevole Capuano non è riuscito a votare.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Bressa 1.22.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Leoni. Ne ha facoltà.

CARLO LEONI. Signor Presidente, vorrei ricordare la discussione complessa ma appassionata, ed anche concorde nelle deliberazioni finali, attraverso la quale nella scorsa legislatura pervenimmo alla modifica costituzionale dell'articolo 111 sul giusto processo. Ricordo come facemmo insieme la scelta di assumere il principio del contraddittorio come un principio cardine nella formazione della prova e nello svolgimento del procedimento.

Deve essere chiaro che affrontiamo la discussione su questo decreto-legge perché secondo una sentenza della Corte costituzionale il Governo e la maggioranza, varando la legge Bossi-Fini, hanno violato il principio del contraddittorio nell'occasione di una misura privativa della libertà personale. Si tratta di una dichiarazione molto forte a dimostrazione del fatto che si riteneva — ed ascoltando qualche intervento della giornata di ieri ancora si ritiene — che certi principi costituzionali sacri ed inviolabili debbano valere solo per alcuni e non per altri, ad esempio non per i cittadini stranieri.

Con il decreto-legge in esame si prova a ricostruire una procedura rispettosa anche nella previsione del contraddittorio, con il limite forte, che abbiamo denunciato e sul quale non voglio tornare in questo momento, dell'assegnazione del provvedimento di convalida al giudice di pace. Comunque, l'intenzione appare essere quella di ricostruire un percorso rispettoso del principio del contraddittorio. Dunque, visto che dobbiamo rimettere mano al procedimento sbagliato immaginato dalla Bossi-Fini, facciamolo in maniera compiuta e cerchiamo di non dimenticare nessun passaggio. Ad esempio, dobbiamo prevedere che, accanto al difensore tempestivamente avvertito, come recita il testo del decreto-legge, sia obbligatoriamente presente anche un interprete di una lingua conosciuta dallo straniero ovvero, ove non sia possibile, di lingua francese, inglese, spagnola (come già previsto in alcune parti della Bossi-Fini) o araba, come chiediamo nell'emendamento in esame.

Vogliamo dire che, se riconosciamo davvero l'esigenza di mettere la persona meritevole del diritto di difesa nelle condizioni di esercitarlo pienamente, allora dobbiamo creare tutte le condizioni, compresa quella di poter usufruire di un interprete, per esercitare tale diritto, come previsto nell'emendamento in esame.

Mi pare, colleghi, una misura che non stravolge nulla, ma che è assolutamente di buon senso. Ripeto, giacché bisogna rimettere le mani, per la sentenza della Corte, su una legge sbagliata, lo si faccia in maniera compiuta. Si preveda anche quello strumento indispensabile per uno straniero ai fini dell'esercizio del diritto di difesa, che è la possibilità di essere affiancato non solo da un difensore, ma anche da un interprete (*Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo e della Margherita, DL-L'Ulivo*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Boato. Ne ha facoltà.

MARCO BOATO. Signor Presidente, il collega Leoni ha giustamente fatto riferimento ad una tappa miliare della scorsa legislatura dal punto di vista delle garanzie giurisdizionali presenti nella nostra Carta costituzionale: mi riferisco all'approvazione della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2 – comunemente chiamata riforma costituzionale in materia di giusto processo –, che ha innovato l'articolo 111 della Costituzione. Tale articolo è di straordinaria importanza e, secondo me, le sue ripercussioni sul nostro ordinamento non sono state ancora pienamente dispiagate.

Ritengo che uno degli aspetti più importanti di tale articolo, oltre ai primi due commi riguardanti il giusto processo, la terzietà del giudice, la parità delle parti, la ragionevole durata (si pensi a quale impatto queste norme potrebbero avere sulla realtà attuale se pienamente attuate), sia contenuto nel terzo comma, il quale, seppure con qualche lieve modifica, costituzionalizza finalmente ciò che è contenuto – e che avrebbe dovuto già essere in vigore

nel nostro ordinamento – nell'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, sottoscritta, se non ricordo male, a Strasburgo nel 1950 e recepita nel nostro ordinamento – sempre se non ricordo male, dato che sto andando a memoria – nel 1957 e molte volte disattesa.

È per questo che nella scorsa legislatura è stato giusto, (lo facemmo quasi all'unanimità), costituzionalizzare i principi contenuti nell'articolo 6 della Convenzione europea nel nuovo comma 3 dell'articolo 111 della parte II della nostra Costituzione. Il testo in oggetto recita: « Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente (...) » – vorrei dedicare alla collega Angela Napoli questo « riservatamente », dato che lei è stata informata a mezzo stampa – « (...) della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo ». Questa è la ragione molto semplice – e costituzionalmente coerente e conseguente – per cui l'emendamento Bressa 1.22 propone di aggiungere, infine al capoverso 5-*bis*, terzo periodo, le seguenti parole: « e di un interprete di una lingua conosciuta dallo straniero ovvero, ove non sia possibile... » – vi sono infatti lingue meno conosciute – « ...di lingua francese, inglese, spagnola o araba nominato dal giudice ». Conseguentemente, prevediamo poi la copertura di tale norma.

Per tali motivi, invito l'intera Assemblea ad esprimere un voto favorevole sull'emendamento Bressa 1.22, sottoscritto dall'intero centrosinistra.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Maura Cossutta. Ne ha facoltà.

MAURA COSSUTTA. Signor Presidente, mi rivolgo all'onorevole Benedetti Valentini che ha voluto interloquire con noi, innanzitutto per ringraziarlo. Ritengo che l'onorevole Sinisi abbia risposto in modo molto corretto alle sue obiezioni in merito al giudice di pace, ribadendo come esso non possa applicare le pene detentive, come sia il giudice della mediazione sociale per reati querelabili, come non abbia le necessarie caratteristiche di indipendenza e di autonomia. Si tratta di argomenti di natura costituzionale, ai quali adesso gradirei che lei potesse controbatte.

Volevo comunque dirle, onorevole Benedetti Valentini, che in questo caso non penso sia neanche necessario scomodare il diritto o la Costituzione. Servirebbe semplicemente il buonsenso e la logica, cioè un senso minimo di giustizia. Dato che volete che il provvedimento dimostri la sua efficacia entro le 48 ore successive — avete quindi una fretta oggettiva, a prescindere dall'autorità giurisdizionale che deve convalidare questo provvedimento —, chiedo se non ci sia qualcosa di mostruoso nel fatto che questo immigrato non possa giustificarsi e difendersi, qualora non abbia la possibilità di avere un interprete, con la conseguenza che il provvedimento viene convalidato. D'altronde, è vero che egli ha teoricamente diritto al ricorso, ma questo non sospende l'espulsione; quindi accade che questo immigrato, nel frattempo, venga espulso.

Allora, colleghi, almeno garantiamo a questi immigrati la corretta possibilità di difendersi attraverso un interprete. Non chiediamo niente di più, ma solo la possibilità concreta che si tratti di una difesa effettiva ed efficace, perché ciò è il minimo, non dico per il diritto costituzionale, ma per un minimo senso di giustizia.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emenda-

mento Bressa 1.22, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti e Votanti</i>	<i>417</i>
<i>Maggioranza</i>	<i>209</i>
<i>Hanno votato sì</i>	<i>180</i>
<i>Hanno votato no ..</i>	<i>237).</i>

Passiamo alla votazione dell'emendamento Boato 1.23.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Leoni. Ne ha facoltà.

CARLO LEONI. Signor Presidente, non torno sulle argomentazioni generali, che ho già svolto prima, sul tema della necessità dell'interprete, sul quale peraltro si sono soffermati già altri colleghi. Riproponiamo tale tema in un diverso periodo del comma 1, e quindi in una diversa fase del procedimento, cioè nel momento in cui il giudice deve provvedere alla convalida. Lo facciamo con una formulazione assolutamente più essenziale, che recita: il giudice, nominato un interprete, se necessario. Non ripeto quanto ho già detto prima, ma ritengo che una formulazione di questo tipo, tra l'altro in un momento chiave del procedimento, cioè quando il giudice deve provvedere alla convalida, possa essere — cari colleghi e care colleghe del centrodestra — accolta anche da parte vostra.

Capisco bene che si oscilla tra le urla di ieri sera e i silenzi di oggi (tranne il collega Benedetti Valentini); tuttavia, un'interlocuzione più ravvicinata ci avrebbe aiutato a capire per quale ragione non si vuole consentire, né nella formulazione del precedente emendamento, né in quella della proposta emendativa al nostro esame, l'approvazione di una misura che è di assoluto buonsenso.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Boato 1.23, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti e Votanti</i>	<i>429</i>
<i>Maggioranza</i>	<i>215</i>
<i>Hanno votato sì</i>	<i>188</i>
<i>Hanno votato no ..</i>	<i>241</i>

Passiamo alla votazione dell'emendamento Mascia 1.7.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Provera. Ne ha facoltà.

MARILDE PROVERA. Mi rendo conto che avendo impedito, con la reiezione dei due precedenti emendamenti, al giudice di poter « sentire » (così com'è scritto nel vostro provvedimento) l'interlocutore interessato, nell'ipotesi in cui egli non sia in grado di capire o di esprimersi, perché non conosce la lingua italiana — a meno che non facciate al giudice di pace dei corsi rapidi di apprendimento delle lingue parlate da tutti gli stranieri che egli dovrà man mano ascoltare! —, ne consegue che sia del tutto ininfluenza il fatto che l'interessato possa o meno comparire davanti al giudice.

Ciò nonostante, nella speranza che almeno il giudice ponga rimedio all'inavvedutezza di chi ha scritto questo articolo, dotandosi egli stesso di un interprete, è necessario garantire alla persona che sarà sottoposta ad un provvedimento di espulsione, probabilmente ingiusto — dal nostro punto di vista, sicuramente ingiusto —, almeno il diritto di essere presente.

In questo caso, si prevede nell'articolo la necessità di sentire l'interessato, se comparso, ma è bene riflettere sul significato di questa espressione. Ciò vuol dire che lo stesso deve essere presente, altrimenti se ne fa a meno e non viene sentito.

L'interessato può effettivamente avere l'intenzione di non essere presente e, al-

lora, è bene che lo dica espressamente o che espressamente sia evidente che non voglia comparire. Ma se non è presente, perché, ad esempio, è stato ricoverato in ospedale o ha subito un incidente o è stato bloccato nel traffico in una qualsiasi città o perché, magari, in quel meraviglioso centro di permanenza temporanea ed assistenza, considerate le stupende misure di accoglienza ivi previste, vi è stato un problema e, quindi, si sono bloccate le entrate e le uscite? Quella persona, che subirà un provvedimento grave, non potrà essere presente e, di conseguenza, non si vedrà garantita nemmeno una difesa. Non solo l'interessato non potrà chiedere a qualcuno di provvedere a presentare le sue motivazioni o esprimersi in lingua italiana, perché gli abbiamo appena negato un interprete, ma non viene nemmeno garantito che possa essere presente.

Quindi, con questo emendamento, formuliamo una proposta che riteniamo del tutto ragionevole. Considerato che l'interessato dovrebbe essere sentito, a garanzia della tutela della sua libertà personale, sarebbe opportuno sostituire, nel comma 5-bis dell'articolo 1, l'espressione: « se è comparso » con quest'ultima: « se non ha espressamente rinunciato a comparire ». Almeno che questo tipo di opportunità gli sia concessa!

Dovremmo, d'altra parte, prevedere la tutela massima dei diritti della difesa, della libertà personale, pensando anche a noi tutti.

L'interpretazione proposta dal collega Benedetti Valentini sul giudice di pace, con possibilità di estendere le sue competenze, a questo punto non è più solo una preoccupazione per i migranti, ma per ogni cittadino italiano; se, infatti, si provvede all'estensione delle competenze del giudice di pace, attribuendogli la potestà di decidere anche sulla tutela della libertà personale, contravvenendo a quanto si può dedurre dalla Costituzione italiana (articolo 13, comma 3), ognuno di noi potrà essere sottoposto al giudizio di un giudice di pace che, come ben l'onorevole Sinisi precisava, non è così garante della propria

indipendenza, per le condizioni nelle quali viene nominato, per quanta esperienza possa avere.

GIAN PAOLO LANDI di CHIAVENNA. Passa attraverso il vaglio del Consiglio superiore della magistratura !

MARILDE PROVERA. Per tale motivo, proponiamo di garantire almeno all'interessato, anche a nostra tutela per il futuro, la possibilità di essere presente (*Applausi dei deputati dei gruppi di Rifondazione comunista e dei Democratici di sinistra-L'Ulivo*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Leoni. Ne ha facoltà.

CARLO LEONI. Signor Presidente, sottoscrivo le argomentazioni della collega Provera, a sostegno dell'emendamento in esame.

Secondo le disposizioni del comma 5-bis dell'articolo 1 del provvedimento in esame, il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato entro le 48 ore successive, verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo e sentito l'interessato, se comparso.

Noi non accetteremo mai, cari colleghi, ma nemmeno voi, un provvedimento limitativo della libertà personale di una persona, se la stessa non è presente al momento, a condizione che non abbia esplicitamente rifiutato di comparire.

Mi sembra sia una di quelle garanzie minime che dobbiamo prevedere per tutelare da eventuali ed accidentali possibilità di impedimento ad essere presenti, non determinati dalla volontà dell'interessato; il che, se si procedesse comunque, lederebbe fortemente i diritti della persona interessata che, in quel momento, sta rischiando una misura limitativa della libertà personale.

Quindi, è assolutamente giusto e ragionevole sostituire alle parole « se comparso » le parole « se non ha espressamente rinunciato a comparire ». Si tratta di una

misura più rigorosa, ma allo stesso tempo più rispettosa delle prerogative dei diritti della difesa.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Mascia 1.7, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

<i>(Presenti e Votanti</i>	<i>.....</i>	<i>424</i>
<i>Maggioranza</i>	<i>.....</i>	<i>213</i>
<i>Hanno votato sì</i>	<i>.....</i>	<i>188</i>
<i>Hanno votato no</i>	<i>..</i>	<i>236</i>

Passiamo alla votazione dell'emendamento Mascia 1.8.

Ha chiesto di parlare dichiarazione di voto l'onorevole Sinisi. Ne ha facoltà.

GIANNICOLA SINISI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'emendamento in oggetto vuole sopprimere due periodi del comma in parola, che in buona sostanza consentono il trattenimento dello straniero in qualsiasi luogo nel quale è possibile completare la procedura di convalida. Evidentemente, questa possibilità apre lo spazio ad una serie di questioni, non solo giuridiche, ma anche di tutela della libertà dell'individuo, posto che questi luoghi possono diventare innumerevoli, sfuggendo ovviamente ad ogni forma di controllo.

I centri di permanenza temporanea, oggi diventati luoghi assolutamente indecenti a causa del degrado in cui sono tenuti, mantengono almeno la caratteristica di poter essere soggetti ad un controllo democratico. Infatti, vi possono accedere i parlamentari e le organizzazioni umanitarie. Il fatto che tali procedure possano essere compiute ovunque, attraverso le indicazioni contenute nel periodo in oggetto, apre lo spazio ad una generalizzazione dei luoghi in cui sarà possibile trattenere questi stranieri.

Per tali ragioni, non si presta ad essere valutato positivamente in termini di efficacia dal punto di vista del controllo democratico, che invece tutti quanti noi abbiamo il dovere di esercitare quando vengono pregiudicate le libertà dell'individuo.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Provera. Ne ha facoltà.

MARILDE PROVERA. Signor Presidente, in effetti la possibilità di trattenere ovunque e comunque una persona, in attesa della convalida del provvedimento, di fatto comporta la restrizione della libertà personale. Non stiamo parlando di arresti domiciliari, misura peraltro concessa in caso di reati ben più gravi, bensì della detenzione nei centri di permanenza o di accoglienza (come impropriamente sono definiti) temporanea già esistenti, che di umano hanno ben poco.

Mi auguro che ognuno di noi, nel momento in cui affronta tali argomenti, abbia sentito l'esigenza di constatare con i propri occhi come si sta, come si vive, quali sono le condizioni di vita in questi centri, in estate ed in inverno, quando fa un caldo assurdo o un freddo incredibile. Quindi, ci troviamo di fronte ad una restrizione della libertà personale in situazioni pesantissime.

Peraltro, agire in questo modo quasi prefigura un modello che attribuisce all'autorità di polizia un ruolo assolutamente centrale, senza garantire la necessaria tutela giuridica, ovvero l'effettiva tutela dei diritti della persona.

Sono queste le ragioni per cui, a nostro avviso, vanno soppressi il settimo e l'ottavo periodo del comma 1, in modo da permettere che chi compare davanti al giudice sia ancora nel pieno possesso della sua libertà, come persona e come individuo, così come ognuno di noi ha diritto di essere fino a che non venga accertata la sua condizione di colpevolezza. Fino a quel momento, tale condizione di colpevolezza non esiste. Peraltro, come ho già ricordato prima, la persona viene posta in

condizioni — e non importa dove — di assoluta restrizione della libertà personale, senza tenere conto che non è stata ancora confermata la pena a lui comminata.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Leoni. Ne ha facoltà.

CARLO LEONI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ritengo che dovremmo cogliere l'occasione per sviluppare una riflessione seria sui centri di permanenza temporanea. Sostengo ciò pur avendo condiviso nella scorsa legislatura, quale parlamentare di maggioranza, una strategia di contrasto all'immigrazione clandestina, che vedeva nei centri di permanenza temporanea uno snodo organizzativo fondamentale per il contrasto stesso. Tuttavia, come ha osservato il collega Sinisi, ci troviamo di fronte a un degrado impressionante: lo dobbiamo riconoscere tutti, e non può non essere visto da persone che tengono alla salvaguardia di una soglia minima di diritti umani e democratici. Le condizioni strutturali e le condizioni, per così dire, di sicurezza nelle quali i cittadini stranieri sono trattenuti in quello che dovrebbe essere un centro di permanenza temporanea e di assistenza si traducono nella privazione della libertà personale e della libertà di movimento. Si tratta di centri di reclusione, che non corrispondono nella loro realtà effettuale alla filosofia che ne ha ispirato l'istituzione.

Dunque, è necessaria una riflessione aperta su questa esperienza. L'uso di tali strumenti in queste condizioni è ancora più improprio quando, come hanno ricordato il collega Sinisi e la collega Provera, si tratta di cittadini stranieri che sono in attesa di un provvedimento di convalida di misure assunte dall'autorità di polizia e che dunque non hanno ragione alcuna di dover subire tale restrizione delle libertà personali fondamentali.

Inoltre, le disposizioni su cui intervengono l'emendamento in esame e quelli successivi, e con le quali si intende disciplinare tale misura, sono scritte in modo confuso. Resta l'incertezza, destinata ad

incidere su questioni cruciali di diritto e di libertà, sulla sede in cui viene effettivamente adottato il provvedimento di convalida: vale a dire, il luogo in cui il cittadino straniero è arrivato e ha subito l'identificazione e il provvedimento emesso dalla questura, ovvero il luogo in cui si trova il centro presso il quale è trattenuto.

Per tali ragioni, di principio e di diritto, proponiamo, con l'emendamento in esame e con quelli successivi, l'abrogazione del settimo e dell'ottavo periodo del capoverso 5-bis del comma 1 dell'articolo in esame.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Maura Cossutta. Ne ha facoltà.

MAURA COSSUTTA. Signor Presidente, assistiamo ormai a una violazione sistematica e ripetuta di principi costituzionali. Ho precedentemente rivolto una domanda all'onorevole Benedetti Valentini. Mi rivolgo ora all'onorevole Previti, sempre così attento al sistema delle garanzie: onorevole Previti, lei si sarebbe sentito tutelato da un giudice di pace e da queste procedure, o il suo sistema di garanzie è a senso unico e non vale per gli immigrati (*Applausi dei deputati del gruppo Misto-Comunisti italiani*)?

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Messa. Ne ha facoltà.

VITTORIO MESSA. Signor Presidente, seguo con attenzione il dibattito in corso, perché è estremamente interessante. Mentre le argomentazioni svolte dai colleghi dell'opposizione in occasione dell'esame di precedenti emendamenti erano, a mio avviso, degne di attenzione, in quanto sviluppavano ragionamenti concreti, non riesco a comprendere la natura dell'emendamento in esame.

Quando uno straniero è colpito da un provvedimento di espulsione adottato dall'autorità di polizia, viene collocato in un centro di accoglienza — sappiamo tutti come siano tali centri — dove attende l'eventuale provvedimento di convalida.

È la stessa situazione cui sono soggetti tutti i cittadini italiani o stranieri quando vengono raggiunti da un provvedimento restrittivo della polizia, dove si attua un fermo, si arresta una persona che viene trasferita in carcere che attende l'eventuale provvedimento di convalida entro le 48 o le 96 ore. Quindi, è la stessa identica situazione alla quale sono soggetti tutti i cittadini italiani o stranieri secondo il codice procedura penale. Ecco perché non capisco il senso di questo emendamento soppressivo.

D'altro canto, non mi pare abbia particolare pregio l'altra questione riguardante il luogo dove la convalida dovrebbe effettuarsi. Infatti, credo che la garanzia principe della regolarità della convalida sia data non dal luogo dove questa si dovrà effettuare, ma dal fatto che ci sia un giudice terzo a decidere sulla convalida. Si tratta di un giudice che abbiamo voluto noi, il Parlamento, vale a dire il giudice di pace, che non può essere un considerato — sono convinto che gli onorevoli Sinisi e Leoni siano anche loro d'accordo su questo punto — un giudice di serie B. Già oggi il giudice di pace processa, per l'appunto in procedimenti penali, cittadini italiani o stranieri che violano le norme: è un magistrato a tutti gli effetti, che applica sanzioni a cittadini italiani o stranieri; è un magistrato a tutti gli effetti che si serve di interpreti già oggi senza la necessità che ciò sia previsto da emendamenti speciali.

Naturalmente, ho rispetto per le argomentazioni ed anche per le fonti dalle quali provengono — i colleghi che hanno parlato su questi emendamenti sono senza dubbio preparati —, ma non riesco a capire il fondamento della proposta emendativa in esame. Mi sembra un emendamento specioso, uno di quei classici emendamenti soppressivi che vengono presentati per cercare di buttare tutto all'aria. Invece, la materia meriterebbe una attenzione particolare, che credo sia stata prestata anche, per quanto mi riguarda, in Commissione giustizia, che però ha esaminato questo provvedimento solo in sede consultiva, mentre, a mio avviso, probabilmente avrebbe dovuto occuparsene a